

# Omissioni Iva, effetto soft

**La Suprema Corte di cassazione, con esegesi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, conferma il suo orientamento. Cosicché l'atto del fisco che basa il recupero solo sull'omissione è annullato**

DI IVANO TARQUINI

**L'**omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva non giustifica il recupero del credito utilizzato in compensazione con i debiti tributari, cosicché l'atto del fisco che basa il recupero solo su questo motivo è annullato. La Suprema Corte di cassazione, con esegesi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, conferma il suo orientamento ma lo specifica puntualmente con la sentenza n. 29064 del 6/10/2022 della sezione V tributaria che affronta un caso riguardante il disconoscimento dell'utilizzo dei crediti Iva, i quali, sostanzialmente esistenti, erano stati revocati e dichiarati inutilizzabili dall'Agenzia delle entrate per mezzo di un atto di recupero. A seguito della contestazione del contribuente che riteneva reale ed esistente il credito Iva utilizzato in compensazione, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado riteneva di contro corretta la decisione dell'Agenzia delle entrate confermando così l'atto impugnato. Ma a seguito del ricorso in Cassazione il contribuente trovava conforto nelle proprie ragioni e otteneva quindi la declaratoria del possibile utilizzo di tali crediti seppur non indicati in dichiarazione in quanto quest'ultima era stata omessa. Il giudice d'appello infatti riteneva che il presupposto per l'utilizzo del credito era la sua indicazione presso la dichiarazione IVA. Ma piazza Cavour ricorda che in passato vi erano stati vari orientamenti giurisprudenziali contrastanti con la prevalenza di quello che sosteneva che: "non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili". Ed infatti i principi

UE sono sovrastanti a quelli nazionali in quanto preservano il meccanismo di liquidazione sostanziale dell'Iva Secondo la normativa UE, con al sesto direttiva, e l'interpretazione sostanziale sposata dal massimo giudice, le dichiarazioni delle imposte non sono altro che illustrazioni di fattispecie che hanno già trovato il loro aspetto sostanziale in fattura. Anche la sesta direttiva Iva all'art.22 dispone

che ogni stato membro può introdurre modalità di attuazione per il calcolo dell'imposta come la dichiarazione e la contabilità, ma si deve anche evidenziare che l'Iva ha un carattere di neutralità (Iva a debito meno Iva a credito) secondo cui deve essere privilegiata la strada della sostanza sulla forma con il ruolo predominante della prova della fatturazione delle operazioni. Per

quanto detto i giudici con l'ermellino, prendendo a riferimento la sentenza della Corte di giustizia europea Tóth, C-324/11 specificano che: "(...) gli Stati membri possono prevedere altri obblighi che ritengano necessari ai fini della corretta riscossione dell'imposta e per evitare l'evasione. Tuttavia, tali misure non possono andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell'Iva". Tenuto conto che nella causa affrontata i supremi giudici italiani evidenziavano che nessuna contestazione era stata apportata dall'erario contro l'esistenza del credito, ma solo la carenza dell'inadempimento formale, si rilevava che la sentenza del giudice del gravame non avesse rispettato i canoni euro unionali esposti in tema di imposta sul valore aggiunto, reputando quindi illegittimo l'atto del fisco, annullandolo come da richiesta del contribuente.

— © Riproduzione riservata — ■

